

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa (TF) e nella quota variabile (TV1), alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, si applica una riduzione del 20 % della tariffa variabile (TV1). La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

Resta facoltà del comune attivare forme di controllo tese a verificare quanto dichiarato dal contribuente per l'attribuzione della riduzione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa (TF) e nella parte variabile (TV1), del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,

ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 25. Riduzioni per il riciclo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa TV1 può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta lo sgravio ed il rimborso sul totale ammontare della Tariffa eventualmente già addebitata. La riduzione della quota variabile TV1 è proporzionale alla quantità dei rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo nelle seguenti misure: riduzione dello 0,5% della quota variabile TV1 dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complessivo prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente kd attribuito in sede di approvazione del piano tariffario a ciascuna categoria.

2. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente secondo il modello reperibile sul sito istituzionale del Comune - Portale Trasparenza Tari che deve essere presentata annualmente dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel comma precedente. La riduzione opera di regola mediante conguaglio alla prima scadenza utile.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa (TF) quanto nella parte variabile (TV1) in misura non superiore al

- 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 200 metri e 1000 metri

- 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri

dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o

pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

- riduzione tariffaria della quota variabile delle utenze domestiche dei residenti nel Comune di Almenno San Bartolomeo di un importo fisso determinato annualmente dall'Amministrazione nella deliberazione di approvazione del piano tariffario, per i nuclei familiari in cui siano presenti:

- a) bambini che abbiano, al 31 dicembre dell'anno solare di applicazione del tributo, un'età compresa tra 1 e 3 anni compiuti;
- b) persone per le quali le competenti autorità sanitarie rilascino l'autorizzazione alla fornitura di pannolini o l'attestazione di patologie che comportano l'utilizzo di dispositivi per la raccolta di liquidi organici, da comunicare al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti su apposita modulistica entro l'anno in cui si è verificata tale condizione.

2. La riduzione di cui al precedente comma, lettera a) è applicata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Almenno San Bartolomeo.